

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **129/1980** (ECLI:IT:COST:1980:129)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Camera di Consiglio del **05/06/1980**; Decisione del **17/07/1980**

Deposito del **23/07/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16298**

Atti decisi:

N. 129

ORDINANZA 17 LUGLIO 1980

Deposito in cancelleria: 23 luglio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 208 del 30 luglio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) e dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (legge di delegazione), promosso con ordinanze emesse il 9 aprile e il 4 ottobre 1979 rispettivamente dai pretori di Canelli e di Roma, nei procedimenti penali a carico di Pavese Pietro e di Sapienza Lidia, iscritte al n. 507 del registro ordinanze 1979 e al n. 13 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 1979 e n. 78 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i pretori di Canelli e di Roma hanno rispettivamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) e dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (legge di delegazione); dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, e della legge 3 agosto 1978, n. 405, con riferimento entrambi agli artt. 3, 79 e 101 della Costituzione;

che, in effetti, entrambe le ordinanze impugnano il n. 1 dell'art. 2, lett. c, del citato d.P.R. n. 413 del 1978 e della legge di delegazione;

che, nei relativi giudizi, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

che i giudizi medesimi, attesa la identità della questione sollevata, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 79 Cost., è stata ritenuta infondata con la sentenza n. 49 del 1980;

che, sotto tali aspetti, le ordinanze di rimessione non prospettano profili sostanzialmente nuovi, o comunque tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che, peraltro, il riferimento all'art. 101 Cost. non fa che riproporre la medesima questione già esaminata dalla Corte con riguardo all'art. 3 Cost., atteso che la violazione del principio della sottoposizione del giudice soltanto alla legge si sostanzierebbe in una attività creativa della norma che la genericità del precetto imporrebbe al giudicante in sede applicativa, cosa questa già esclusa dalla surricordata sentenza;

che non sussistono perciò elementi idonei a giustificare un mutamento della decisione adottata con la sentenza n. 49 del 1980;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, e dell'art. 2, lett. c, n. 1, della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe dai pretori di Canelli e di Roma, con riferimento agli artt. 3, 79 e 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.